

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

evocava in giudizio chiedendo di dichiarare illegittimo il trasferimento e mutamento mansioni, chiedendo di essere reintegrato nella sede di San Polo di T. Tortile nella posizione e mansioni precedenti

Il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé

Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi l'incompetenza pe territorio del giudice adito.

Il Giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, rinviava la causa per la discussione.

All'udienza del 13 novembre 2014, in seguito alla discussione, il giudice pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo giudice.

L'art. 413 c.p.c., comma 2, prevede infatti che la competenza del giudice del lavoro vada fissata con riferimento alla circoscrizione in cui "e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli presta la sua opera al momento della fine del rapporto"; il terzo comma prosegue affermando che "tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta dopo sei mesi dalla cessazione"

Nel caso in esame, al momento della proposizione del ricorso, prestava già attività lavorativa presso la sede di Milano; inoltre, la sede della è a Milano (doc.2 parte resistente) ed il rapporto è sorto a Milano (doc.1 parte ricorrente); Né si può ritenere che il rapporto sia sorto a Parma per il fatto, sostenuto dal ricorrente, ma non dimostrato, secondo cui la lettera di assunzione sarene stata spedita a presso il suo domicilio a Parma e li sottoscritta: infatti, ai fini della individuazione del giudice competente ex ar.413 c.p.c., il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro va considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina del datore di

lavoro, sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede del datore di lavoro nella quale si trova il competente ufficio od organo che riceve della accettazione.

Poichè "Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dal comma 2 dell'art. 413 c.p.c., ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale." (Cassazione civile, sez. lav., 06/02/1990, n. 812) e il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, deve essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.

Stante la particolarità della questione, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

così decide:

Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Milano;

fissa il termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano; dichiara compensate le spese di lite.